

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2013

relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 5666]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/448/UE)

(GU L 240 del 7.9.2013, pag. 27)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

	n.	pag.	data
► M1 Decisione (UE) 2017/126 della Commissione del 24 gennaio 2017	L 19	93	25.1.2017

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 5 settembre 2013**

relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 5666]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/448/UE)

CAPO I**MISURE NAZIONALI DI ATTUAZIONE***Articolo 1*

1. L'iscrizione degli impianti ripresi all'allegato I della presente decisione negli elenchi degli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE trasmessi alla Commissione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e i corrispondenti quantitativi annui totali preliminari di quote di emissioni assegnati a titolo gratuito a questi impianti è respinta.

2. Non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni comunicato per gli impianti situati nel suo territorio di cui agli elenchi menzionati al paragrafo 1 e riportati alla lettera A dell'allegato I della presente decisione, prima di stabilire il quantitativo annuo totale finale per ogni anno dal 2013 al 2020, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE, a condizione che la modifica non comporti un aumento dell'assegnazione che non sia previsto in tale decisione.

Non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnato a titolo gratuito agli impianti situati nel suo territorio di cui agli elenchi menzionati al paragrafo 1 e riportati alla lettera B dell'allegato I della presente decisione, prima di stabilire il quantitativo annuo totale finale per ogni anno dal 2013 al 2020, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE, a condizione che la modifica escluda qualsiasi assegnazione in base al parametro per la ghisa liquida a favore degli impianti che importano ghisa liquida ai fini dell'ulteriore trattamento (cfr. allegato I della decisione 2011/278/UE). Qualora ciò comporti un aumento del quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni in un impianto che produce ed esporta ghisa liquida verso un impianto di cui alla lettera B dell'allegato I della presente decisione, non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare di conseguenza il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni dell'impianto che produce ed esporta ghisa liquida.

Non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnato a titolo gratuito agli impianti situati nel suo territorio di

▼B

cui agli elenchi menzionati al paragrafo 1 e riportati alla lettera C dell'allegato I della presente decisione, prima di stabilire il quantitativo annuo totale finale per ogni anno dal 2013 al 2020, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE, a condizione che la modifica consista nell'allineare l'assegnazione all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2011/278/UE ed escluda qualsiasi assegnazione a favore di processi disciplinati dai limiti del sistema del parametro di riferimento per la ghisa liquida, ai sensi dell'allegato I della decisione 2011/278/UE, a favore di un impianto che non produce, bensì importa ghisa liquida perché in tal caso si configurerebbe un doppio conteggio.

Non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnato a titolo gratuito agli impianti situati nel suo territorio di cui agli elenchi menzionati al paragrafo 1 e riportati alla lettera D dell'allegato I della presente decisione, prima di stabilire il quantitativo annuo totale finale per ogni anno dal 2013 al 2020, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE, a condizione che la modifica comporti l'esclusione di qualsiasi assegnazione, sulla base di un sottoimpianto con emissioni di processo per la produzione di zinco nell'altoforno e dei relativi processi. Qualora ciò comporti un aumento dell'assegnazione preliminare nell'ambito di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile o di calore in un impianto dotato di un altoforno e ripreso alla lettera D dell'allegato I della presente decisione, non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare di conseguenza il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni dell'impianto in questione.

Non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnato a titolo gratuito agli impianti situati nel suo territorio di cui agli elenchi menzionati al paragrafo 1 e riportati alla lettera E dell'allegato I della presente decisione, prima di stabilire il quantitativo annuo totale finale per ogni anno dal 2013 al 2020, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE, a condizione che la modifica escluda qualsiasi assegnazione per il calore esportato verso impianti che producono polimeri, tra cui S-PVC e E-PVC, e CVM.

3. Le modifiche di cui al paragrafo 2 sono notificate alla Commissione non appena possibile, e uno Stato membro non può procedere alla fissazione dei quantitativi annui totali definitivi per ciascun anno dal 2013 al 2020, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE fino a quando non siano state apportate modifiche accettabili.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 1, non sono sollevate obiezioni in relazione agli elenchi di impianti di cui alla direttiva 2003/87/CE trasmessi dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e ai quantitativi annui totali preliminari corrispondenti di quote di emissioni assegnati a titolo gratuito a questi impianti.

▼B

CAPO II

QUANTITÀ TOTALE DI QUOTE DI EMISSIONI*Articolo 3*

L'articolo 1 della decisione 2010/634/UE è sostituito dall'articolo seguente:

«Articolo 1

Sulla base degli articoli 9 e 9 *bis* della direttiva 2003/87/CE, la quantità totale di quote da rilasciare dal 2013 in poi e da diminuire ogni anno in modo lineare ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, è di 2 084 301 856 quote di emissioni.»

CAPO III

FATTORE DI CORREZIONE TRANSETTORIALE**▼M1***Articolo 4*

Il fattore di correzione transettoriale uniforme di cui all'articolo 10 *bis*, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, stabilito ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE, è riportato nell'allegato II della presente decisione.

▼B*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

*ALLEGATO I*

LETTERA A

Identificativi degli impianti trasmessi nell'ambito delle misure nazionali di attuazione

DE000000000000010

DE0000000000000563

DE0000000000000978

DE0000000000001320

DE0000000000001425

DE-new-14220-0045

DE-new-14310-1474

LETTERA B

Identificativi degli impianti trasmessi nell'ambito delle misure nazionali di attuazione

DE0000000000000044

DE0000000000000053

DE0000000000000056

DE0000000000000059

DE0000000000000069

LETTERA C

Identificativi degli impianti trasmessi nell'ambito delle misure nazionali di attuazione

CZ-existing-CZ-73-CZ-0134-11/M

CZ-existing-CZ-52-CZ-0102-05

LETTERA D

Identificativi degli impianti trasmessi nell'ambito delle misure nazionali di attuazione

DE-new-14220-0045

DE0000000000001320

LETTERA E

Identificativi degli impianti trasmessi nell'ambito delle misure nazionali di attuazione

DE0000000000000005

DE0000000000000762

▼ B

DE0000000000001050

DE0000000000001537

DE0000000000002198

▼ M1*ALLEGATO II*

I valori del fattore di correzione transettoriale che si applicano alle quote a titolo gratuito assegnate agli impianti che non sono contemplati dall'articolo 10 *bis*, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE per il periodo 2013-2020 sono i seguenti:

Anno	Fattore di correzione transettoriale
2013	89,207101 %
2014	87,657727 %
2015	86,090119 %
2016	84,506152 %
2017	82,905108 %
2018	81,288476 %
2019	79,651677 %
2020	78,009186 %